ISTITUTO COMPRENSIVO Via AGNESI

Scuola dell'Infanzia "S. Maria" – Scuole Primarie "Via Agnesi" e "Via Diaz" – Scuola Secondaria di 1°grado "Pirotta"
Cod. Ministero dell'Istruzione MBIC879001 - Cod. Fisc. 83010550156 – ic-agnesidesio.edu.it
e.mail mbic879001@istruzione.it – mbic879001@pec.istruzione.it
Via Stadio, 13 - 20832 **DESIO** (MB) - Tel 0362/392314 Fax 0362/629863

Circolare n. 327 Desio, 14/04/2021

Al Personale scolastico
Al RE e sito web
dell'IC "Agnesi"

Oggetto: **Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata**

Si inoltra circolare n.15127 del 12 aprile 2021 con cui il Ministero della salute fornisce indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo il periodo di assenza per malattia Covid-19 correlata. La circolare chiarisce che alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del "*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*" siglato in data 6 aprile 2021, le fattispecie che potrebbero configurarsi sono riconducibili alle seguenti casistiche: Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero - Lavoratori positivi sintomatici - Lavoratori positivi asintomatici - Lavoratori positivi a lungo termine - Lavoratore contatto stretto asintomatico.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Paola Signorini
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio di Gabinetto
Sede

Dipartimento della Protezione Civile

Commissario straordinario per
l'emergenza Covid-19

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero della cultura

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero della difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare

Ministero dell'istruzione

Ministero dell'università e della ricerca

Ministero dell'interno

Ministero della giustizia

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Ministero della transizione ecologica

Ministero del Turismo

Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie

Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e Speciale

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e Bolzano

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS

Istituto Superiore di Sanità

USB

CONFINDUSTRIA

CONFCOMMERCIO – Imprese per l'Italia

CONFESERCENTI

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC

TRENITALIA

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-onlus)

Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive IRCCS "Lazzaro Spallanzani"

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)

AGENAS

INAIL

CGIL

CISL

UIL

UGL

CONFSAL

CONFAPI

CISAL

CONFARTIGIANATO

CNA

CASARTIGIANI

CLAAI

ALLEANZA COOPERATIVE

ABI

ANIA

CONFAGRICOLTURA

COLDIRETTI

COPAGRI

CIA

CRI

CONFSERVIZI

FEDERDISTRIBUZIONE

CONFIMI INDUSTRIA

ANPIT – Azienda Italia

UNIMPRESA

UTILITALIA

CONFETRA

CONFPROFESSIONI

Oggetto: Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

Il presente documento intende offrire indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.
Alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del *"Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro"* siglato in data 6 aprile 2021, le fattispecie che potrebbero configurarsi sono quelle di seguito indicate.

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.
Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 *lett. e-ter* del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - **indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.**

B) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

C) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 ma **asintomatici** per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Pertanto, **il lavoratore di cui alle lettere B) e C),** ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la **certificazione di avvenuta negativizzazione**, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

D) Lavoratori positivi a lungo termine

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).
Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.
Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.
Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, **nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile**, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).
Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del **tampone molecolare o antigenico** è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.
La presente Circolare è passibile di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell'evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.

Il Direttore generale
(*) f.to Dott. Giovanni Rezza

Ref. Ufficio 4 DG Prevenzione
Dott. P. Rossi – p.rossi@sanita.it
Dott.ssa M. G. Lecce – m.lecce@sanita.it
Dott. G.Cipolletta – g.cipolletta@sanita.it

**"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"*